



SENTENZA N.170/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73838** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 6.02.2023 dal Sig.(omissis) (omissis) rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Maurizio D'Ago (C.F. DGAMRZ82D21F839H), e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Bartolomeo Caracciolo Carafa, n. 30, indirizzo pec: mauriziodago@pec.it, numero di fax 0815446949;

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciro il Grande, n. 21, Roma; Filiale metropolitana in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55; Sede Napoli Vomero, Via Comunale Guantai ad Orsolone, n. 4, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per il riconoscimento

del diritto alla riliquidazione della pensione n. 08150847, cat. DIR, per compensi accessori erogati successivamente al pensionamento.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza dell'11.03.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con ricorso del 6.02.2023, il ricorrente, Sig.(omissis), esponeva di essere stato dipendente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con la qualifica di "Ricercatore" e di essere titolare della pensione n. 08150847, cat. DIR, Cassa Pensioni dip. dello Stato, dall'1.11.2011, data dalla quale era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Successivamente al pensionamento, in data 2.05.2013, l'Università degli Studi di Napoli Federico II avrebbe disposto in suo favore il pagamento di compensi accessori che, così come documentato in atti (allegato Mod. PA04), avrebbero incrementato il monte retributivo posto alla base di calcolo della pensione precedentemente liquidata.

Precisava il ricorrente che, con l'emissione del suddetto "Mod. PA04", l'Università, così come previsto dalla normativa all'epoca vigente, avrebbe certificato nuovamente tutti i periodi di lavoro svolti e gli importi delle retribuzioni percepite, utili a ricostruire tutta la carriera lavorativa, dal 5.10.1984 al 31.10.2011, al fine di consentire all'INPS la riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria.

Il Mod. PA04, emesso in data 16.09.2013, sarebbe stati trasmesso

dall'Università all'INPS di Napoli 1, Gestione Dipendenti pubblici, con nota del 3.10.2013.

La pratica della riliquidazione sarebbe stata seguita personalmente dal ricorrente che, tuttavia, non ottenendo riscontro, richiedeva formalmente all'INPS, tramite il Patronato Acli, con pec del 13.12.2021, la riliquidazione e il ricalcolo della sua pensione, anche qui senza ottenere riscontro.

Esponenza altresì con il ricorso che una ulteriore diffida a provvedere – anch'essa senza esito - era inviata, con pec del 28.01.2022, alla sede INPS Napoli, così consumandosi il termine di conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla delibera CdA INPS n. 111/2020 per le domande di ricostituzione della pensione contributiva. Il ricorrente presentava quindi il ricorso in epigrafe, sottolineando come la sua pensione di vecchiaia n. 08150847, cat. DIR, con decorrenza 1.11.2011, sia calcolata con il “sistema retributivo”, sulla base di 40 anni di servizio, oltre riscatti e ricongiunzione, e sulle retribuzioni corrisposte fino al 31.10.2011.

Solo successivamente al pensionamento, l'Università, in data 2.05.2013, avrebbe erogato compensi accessori arretrati determinando un incremento del monte retributivo e una variazione della pensione posta alla base dell'emissione del nuovo Mod. PA04.

Nel caso di specie si sarebbe di fronte quindi ad una “ricostituzione d'ufficio della pensione” per fatti sopravvenuti che, lamentava il ricorrente, risultava ancora inevasa dall'INPS.

Il ricorrente precisava che, in sede di ricostruzione contributiva, si

dovrebbe procedere all'accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione come se si trattasse di nuova liquidazione. Precisava altresì che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 111/2011, che ha modificato i termini di decadenza per l'azione giudiziaria in materia pensionistica, la domanda di ricostituzione per fatti sopravvenuti, che variano gli elementi di calcolo della pensione alla decorrenza, non prevede alcuna decadenza a differenza della ricostituzione prevista per errori di calcolo in fase di prima liquidazione per la quale la legge prevede la decadenza triennale.

In considerazione dell'ingiustificato silenzio della sede INPS di Napoli, il ricorrente chiedeva quindi a questa Corte l'accertamento del suo diritto alla ricostituzione della pensione di vecchiaia n. 08150847, cat. DIR, dalla decorrenza dell'1.11.2011. Per l'effetto, chiedeva la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle maggiori somme spettanti sulla pensione, a far data dall'1.11.2011, a seguito del ricalcolo del "Montante contributivo" sulla base del Mod. PA04 emesso, in data 16.09.2013, dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. Con vittoria di spese diritti ed onorari e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

2. All'udienza del 17.07.2023, con ordinanza a verbale ex art. 40, comma 1, c.g.c., il G.M., rilevata la mancata costituzione dell'INPS, seppure ritualmente convenuto ai sensi dell'art 155 c.g.c., come risultante dagli atti, rilevato altresì il mancato deposito del fascicolo amministrativo, ordinava, ai sensi dell'art. 15 c.g.c., la trasmissione del predetto fascicolo da parte dell'Istituto entro 45 giorni dall'ordinanza,

rinviano la trattazione dell'udienza al giorno 20.12.2023, poi svoltasi l'11.03.2024.

3. Con memoria depositata il 3.12.2023 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale formulava preliminarmente istanza di rimessione in termini ai sensi degli articoli 43 e 96 del c.g.c. in quanto la sua mancata costituzione per l'udienza del 17.07.2023 sarebbe stata determinata dalla nullità della notifica del ricorso, che avrebbe impedito alla Sede INPS competente (Napoli – Vomero) di avere tempestiva conoscenza del processo.

Evidenziava che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di udienza erano stati notificati all'INPS in data 17.03.2023: a) presso la Direzione Generale al seguente indirizzo pec: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it; b) presso la Filiale Metropolitana di Napoli al seguente indirizzo pec: filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it.

Tale notifica sarebbe viziata da nullità per violazione dell'art. 44 del decreto-legge n. 269/2003, in quanto la sede INPS competente alla gestione della posizione pensionistica del ricorrente, in relazione alla sua residenza, come da documentazione versata in atti, sarebbe la Filiale Metropolitana Napoli Vomero, avente il seguente indirizzo pec: filiale.coordinamento.napolicamaldoli@postacert.inps.gov.it.

La nullità della notifica non avrebbe consentito alla Sede INPS Napoli Vomero di avere cognizione del processo, e quindi di effettuare le dovute e conseguenti attività di sua competenza, in particolare di mettere l'ufficio legale in condizione di costituirsi in giudizio.

Chiedeva pertanto di essere rimesso in termini ai fini dello svolgimento di tutte le attività difensive previste dall'art. 156 c.g.c., e quindi della proposizione di tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. In particolare, l'INPS chiedeva di essere rimesso in termini ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione quinquennale.

L'INPS eccepiva, quindi, in primo luogo, la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione. Essendo stato il ricorrente collocato in quiescenza con decorrenza novembre 2011, mentre avrebbe posto in essere il primo atto interruttivo solo con la pec del 13.12.2021; sarebbero quindi prescritte le differenze economiche riferite ai periodi temporali antecedenti al quinquennio dalla data della notifica della pec, cioè antecedenti al mese di dicembre 2016.

In secondo luogo, l'INPS evidenziava di aver liquidato il trattamento di pensione sulla base dei dati retributivi e dei versamenti contributivi effettuati dall'Università. Dopo il collocamento in quiescenza del ricorrente non era pervenuta da parte dell'Università nessuna certificazione di rettifica dei predetti dati retributivi ovvero attestante l'effettuazione di ulteriori versamenti contributivi.

In mancanza dei suddetti elementi, e in particolare della certificazione della P.A. datoriale, non era in alcun modo possibile per l'INPS, che avrebbe solo la posizione di ordinatore secondario di spesa, procedere alla ricostruzione della pensione.

Chiedeva, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della P.A. datrice di lavoro, Università degli Studi di Napoli Federico

Il, ente tenuto a versare all'INPS la contribuzione previdenziale connessa alle retribuzioni pagate al dipendente, previa certificazione delle retribuzioni, con onere di notifica in capo al ricorrente.

Eccepiva ancora l'INPS che, in mancanza di versamento dei contributi da parte dell'Università, non era possibile attribuire d'ufficio i contributi, non potendo farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni e dovendo rispondere della omissione contributiva il solo datore di lavoro, e di certo non anche l'INPS.

L'INPS affermava inoltre che, allo stato, non era stato ancora rinvenuto il fascicolo amministrativo, per cui si riservava di depositare una memoria difensiva integrativa all'esito del reperimento della documentazione richiesta.

In conclusione, l'INPS chiedeva a questa Corte: in via preliminare, di essere rimesso in termini ai fini dello svolgimento di tutte le attività difensive previste dall'art. 156 c.g.c.; sempre in via preliminare, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della p.a. datrice di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II; di dichiarare prescritto il diritto alle eventuali differenze economiche sui ratei arretrati di pensione riferite ai periodi temporali antecedenti al quinquennio dalla data della notifica del primo atto interruttivo (la pec del 13.12.2021), e quindi antecedenti al mese di dicembre 2016; in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, di rigettare nel merito il ricorso perché infondato condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

4. All'udienza dell'11.03.2024, sono comparsi in aula l'avv. Chiara

D'Ago per delega dell'avv. Maurizio D'Ago, per il ricorrente, e l'avv.

Vincenzo Di Maio per l'INPS, in sostituzione dell'Avv. Tellone.

L'avv. D'Ago, nel riportarsi agli scritti difensivi, conclude chiedendo l'accoglimento della domanda.

L'avv. Di Maio si riporta alla memoria difensiva depositata in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo.

A termine della discussione, la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza del diritto affermato dal ricorrente in ordine alla rideterminazione del trattamento pensionistico, di cui è titolare, in conformità al nuovo modello PA04, e, pertanto, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze dovute sui ratei pregressi.

2. Viene anzitutto in rilievo l'istanza dell'INPS di essere rimesso in termini ai fini della costituzione in giudizio, in quanto la notifica del ricorso e del DFU sarebbe avvenuta nei confronti della Filiale Metropolitana di Napoli invece che della Filiale Metropolitana di Napoli Vomero, competente sulla base della residenza del ricorrente.

Come rilevato dall'Istituto previdenziale, in base all'art. 42 c.g.c., le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente.

In particolare, l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, ha previsto che:

“Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio”.

Si tratta di disposizione specificamente dettata per il giudizio civile, ma che per il richiamo operato dall'art. 42 c.g.c. opererebbe anche nel giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Ora, risulta dagli atti di causa che la notificazione del ricorso è stata eseguita il 17.03.2023, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 53/1994, nei confronti della sede centrale dell'Istituto e della Filiale Metropolitana di Napoli (pec indirizzata a filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it e a ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it). L'Istituto previdenziale eccepisce invece che la notifica sarebbe dovuta essere effettuata nei confronti della Filiale Metropolitana di Napoli Vomero (pec: filiale.coordinamento.napolicamaldoli@postacert.inps.gov.it).

Viene in rilievo l'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, secondo cui gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura

territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

Tale disposizione consente la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi nei confronti degli enti pubblici nella circoscrizione in cui risiedono i soggetti privati interessati, ed è fondata sull'esigenza di mettere in grado gli uffici più vicini al privato di rispondere alle richieste giudiziarie.

Al riguardo, va peraltro rilevato che la Suprema Corte (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 24048/2022) ha recentemente statuito che *“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni”*.

A prescindere tuttavia da tale ultimo arresto del giudice regolatore della giurisdizione, che deporrebbe a favore della necessità di procedere alla notificazione presso la sede legale ai sensi dell'articolo 145 c.p.c. (Corte conti, sez. giur. Sicilia, ord. n. 173/2023), da quanto risulta in atti il ricorrente avrebbe effettuato la notifica secondo il sistema delle notifiche digitali di cui alla legge n. 53/1994,

indirizzandola sia alla sede legale in Roma

(ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it) sia alla sede

territoriale (filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it).

In tale prospettiva, quindi, la notifica effettuata presso la sede legale

dell'Istituto e presso la filiale metropolitana rendono la stessa non

qualificabile in termini di nullità, diversamente da quanto dedotto

dall'Istituto previdenziale.

Si ritiene inoltre che la notificazione effettuata ad altra struttura

territoriale competente – peraltro nello stesso Comune – costituisca

una mera irregolarità che non può comportare la grave conseguenza

della nullità della stessa ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge

n. 269/2003, anche accedendo all'interpretazione della norma che ne

postula l'applicabilità al processo contabile.

È peraltro anche lo stesso Istituto previdenziale, nei suoi regolamenti

di procedura in materia di ricorsi amministrativi (Determinazione n.

195 del 20.12.2013, Deliberazione n. 8 del 18.01.2023), a precisare che i

ricorsi indirizzati a Comitato diverso da quello competente sono da

considerarsi validamente presentati, nella stessa data, al Comitato

competente a decidere. In tale ipotesi, l'ufficio ricevente provvede a

trasmettere tempestivamente il ricorso all'ufficio competente ai fini

della decisione dello stesso da parte del Comitato competente.

Si tratta di indicazione operativa, valevole per i ricorsi amministrativi,

che conferma la configurabilità in termini di mera irregolarità e non di

nullità della notificazione effettuata a Filiale diversa da quella

territorialmente competente; peraltro, si aggiunge, nel caso di specie

all'interno dello stesso Comune.

In base a quanto sopra esposto, si ritiene quindi che la costituzione dell'INPS effettuata il 3.12.2023, sia intempestiva, in quanto resa in data successiva a quella utile ai fini della proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, per le quali era invece necessario costituirsi in vista dell'udienza del 17.07.2023. La comparsa di costituzione e risposta pervenuta, pertanto, assume esclusiva valenza di mera costituzione formale dell'Ente, con la quale il convenuto esercita la mera difesa in ordine alle domande formulate nel merito dal ricorrente.

Ne consegue che la costituzione fuori termine rende intempestiva la posizione dell'INPS ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata dall'Istituto.

3. In relazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, richiesta dall'INPS nella sua memoria, si ritiene di dover prescindere da essa in quanto già risulta agli atti la documentazione rilevante, proveniente dalla stessa Università, che rileva ai fini del presente giudizio.

4. Nel merito del ricorso, dagli atti di causa emerge che l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha trasmesso al ricorrente e all'INPS, sede territoriale di Napoli 1, il Mod. PA04 con richiesta di *“riliquidazione della pensione, a decorrere dall'1.11.2011, [a vantaggio del Sig.(omissis)] alla luce dei compensi accessori pervenuti in data 2 maggio 2013”*.

Nella sua memoria di costituzione, l'INPS evidenziava di aver

liquidato il trattamento di pensione sulla base dei dati retributivi e dei versamenti contributivi effettuati dall'Università e che, dopo il collocamento in quiescenza del ricorrente, non era pervenuta da parte dell'Università nessuna certificazione di rettifica dei dati retributivi ovvero attestante l'effettuazione di ulteriori versamenti contributivi.

Tale assunzione non è del tutto corretta poiché risulta invece dagli atti di causa la trasmissione della documentazione rilevante da parte dell'Università Federico II ai fini della ricostruzione della pensione, essendo l'INPS solo ordinatore secondario di spesa.

Ne consegue che il ricorso è accolto e, per l'effetto, è accertato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del Sig.(omissis), a decorrere dall'1.11.2011, includendo i compensi accessori indicati nel Mod. PA04 trasmesso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II all'INPS, sede territoriale di Napoli 1, con nota del 3.10.2013 (in senso analogo, Corte conti, sez. giur. Sardegna, sent. n. 170/2020; Corte conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 300/2018).

L'ente previdenziale convenuto è condannato alla corresponsione della pensione come sopra rideterminata, nonché al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla decorrenza e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione nei termini di

espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte con le sentenze n. 10/2002/QM e n. 06/2008/QM.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza. L'INPS è quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73838	
	procuratore dichiaratosi antistatario, che si quantificano	
	forfettariamente in euro 500,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura	
	di legge.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza,	
	eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie il	
	ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto alla riliquidazione del	
	trattamento pensionistico del Sig.(omissis), a decorrere dall’1.11.2011,	
	includendo i compensi accessori indicati nel Mod. PA04, trasmesso	
	dall’Università degli Studi di Napoli Federico II all’INPS, sede	
	territoriale di Napoli 1, con nota del 3.10.2013.	
	Condanna l’INPS alla corresponsione della pensione come sopra	
	rideterminata, nonché al pagamento della differenza delle precedenti	
	rate non adeguate, a far data dalla decorrenza e sino al soddisfo, oltre	
	ad interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva.	
	Condanna l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di	
	giudizio che si quantificano in euro 500,00 oltre IVA, CPA e accessori	
	nella misura di legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli l’11.03.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 21.03.2024	
	14	

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73838

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)